

COMUNE DI RAGOGNA**PROVINCIA DI UDINE****REFERENDUM DEL 08-09/06/2025****ESERCIZIO DEL VOTO A DOMICILIO
PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE RENDANO IMPOSSIBILE
L'ALLONTAMENTO DALL'ABITAZIONE****IL SINDACO****RENDE NOTO**

che fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia **fra martedì 29 aprile e lunedì 19 maggio** coloro che si trovano in condizioni di grave infermità possono presentare richiesta per poter esercitare il diritto di voto a domicilio;

che gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano e gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono ammessi al voto nella predetta dimora.

Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far pervenire al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali fra **martedì 29 aprile e lunedì 19 maggio** una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo completo.

Alla dichiarazione deve essere allegato un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall'A.S.L., in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti, in capo all'elettore, la sussistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 dell'art. 1 della Legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data del certificato ovvero la condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio. Nel caso sia necessario, l'elettore può essere assistito nel voto da un accompagnatore. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio elettorale del Comune.

Tale ultimo termine del 19 maggio, tuttavia, in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi avere carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune.

Circolare M.I. 31/2025

IL SINDACO

F.to Claudio Maestra